



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**8207/12
ADD 4 REV 2**

FSTR	26
FC	17
REGIO	39
SOC	240
AGRISTR	40
PECHE	103
CADREFIN	165
CODEC	831

ADDENDUM 4 ALLA NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 15243/2/11 REV 2
n. prop. Comm.: COM(2011) 615 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sulla sorveglianza e la valutazione

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative alla sorveglianza e alla valutazione della proposta di regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti evidenziate segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 41

Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione **e conformemente alle norme e alle prassi nazionali**, per vigilare sull'attuazione del programma.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per **più** [...] programmi cofinanziati dai Fondi del QSC.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno **nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato**.

Articolo 42

Composizione del comitato di sorveglianza

1. **La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro¹, a condizione che detto comitato sia** composto da rappresentanti **delle autorità** e degli organismi intermedi **pertinenti dello Stato membro** e da rappresentanti dei partner **di cui all'articolo 5**. [...].

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

2. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
3. Ove fornisca un contributo ad un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 43

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i

¹ La questione del coinvolgimento di vari Stati membri nel contesto dei programmi CTE sarà oggetto di una disposizione orizzontale nel regolamento CTE.

cambiamenti **nel valore degli** indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati, **di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e, ove pertinente, i risultati delle analisi di qualità.**

2. Il comitato di sorveglianza esamina [...] tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma.
3. Il comitato di sorveglianza è consultato [...] sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
4. Il comitato di sorveglianza può **formulare osservazioni** all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 44

Rapporti di esecuzione

1. A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione del programma nel precedente esercizio finanziario.

Lo Stato membro presenta un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il **31 gennaio 2024** per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni **sintetiche** sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti **nel valore degli** indicatori di risultato, nonché, **a partire dal rapporto presentato nel 2017,** alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente

e anche, **ove possibile a seconda delle fasi di attuazione**, a interventi selezionati. Indicano altresì [...] gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure [...] adottate.

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti nel **valore** degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. **Indica le azioni intraprese per adempiere a condizionalità ex ante non soddisfatte al momento dell'adozione dei programmi.** Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli [...] 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni [...] sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
5. I rapporti annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi. **In deroga, lo Stato membro può scegliere invece di comunicare tutte le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi 3 e 4 nel rapporto sullo stato dei lavori.** Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale rapporto si considera ricevibile.
6. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione **e il rapporto finale di esecuzione** e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione **del rapporto annuale di esecuzione** ed entro cinque mesi dalla data di ricezione del rapporto finale **di esecuzione**. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

7. La Commissione può **trasmettere osservazioni all'autorità di gestione in merito a** problemi che incidono **in maniera significativa** sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione **fornisce tutte le informazioni necessarie in merito a tali osservazioni e, se del caso,** informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure [...] adottate.
8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

Articolo 45

Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso.
2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Nel 2017 e nel 2019 copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.
3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.
4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione **oppure, su richiesta dello Stato membro, è copresieduta dallo Stato membro e dalla Commissione.**
5. Lo Stato membro assicura che venga dato un seguito appropriato alle [...] osservazioni della Commissione in seguito all'incontro **in merito ai problemi che incidono in maniera significativa sull'attuazione del programma.**

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 46

Rapporto sullo stato dei lavori e rapporto strategico

1. Entro il **31 agosto 2017** e il **31 agosto 2019** lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione **dell'accordo** di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.
2. Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
 - a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione **dell'accordo** di partenariato;
 - b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma **al livello delle priorità** nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ex ante **applicabili** non soddisfatte alla data di adozione **dell'accordo** di partenariato; **Ciò si applica soltanto al rapporto sullo stato dei lavori del 2017**;
 - d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - e) progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

- f) **se del caso**, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e [...] dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;
 - g) azioni [...] pianificate nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione **dell'accordo** di partenariato.
2. Qualora, entro **due** mesi dalla data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, **tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione**, può chiedere, **senza determinare ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità**, informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori.
 3. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione prepara un rapporto strategico che sintetizza i rapporti sullo stato dei lavori degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
 4. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹ nonché **tenendo conto delle dimensioni del programma** in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione **della zona del programma interessata**, ove appropriato.
2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.
3. Le valutazioni sono effettuate da esperti **interni o esterni** funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.
4. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche [...].

¹ Rif. obiettivi generali della strategia Europa 2020.

Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
 - a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali **e del potenziale di sviluppo, nonché degli insegnamenti tratti dai precedenti periodi di programmazione;**
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, **l'accordo** di partenariato e le **pertinenti** raccomandazioni **del Consiglio** specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del **TFUE**, e le **pertinenti** raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del **TFUE**;

- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;
 - m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente¹.

¹ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione **o lo Stato membro** prepara un piano di valutazione **che può riguardare più programmi. Tale piano** viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, **l'autorità di gestione garantisce l'effettuazione di valutazioni per ciascun programma**, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. **Tali valutazioni possono riguardare più programmi**. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. **La Commissione informa l'autorità di gestione e i risultati sono inviati all'autorità di gestione e presentati al comitato di sorveglianza interessato.**

Valutazione ex post

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 100

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
 - a) gli aspetti che incidono sui risultati del programma operativo;
 - b) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
 - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per i disabili;
 - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

- h) le azioni del programma operativo relative all'adempimento delle condizionalità ex ante **nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;**
- i) gli strumenti finanziari.

2. **In deroga all'articolo 43**, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri di selezione degli interventi;
- b) i rapporti annuali e finali di esecuzione;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, **anche se parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, ultima frase;**
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 101

Rapporti di esecuzione per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

- 1. Entro il 30 **giugno** 2016 ed entro il 30 **giugno** di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale **di esecuzione** conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:
- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;
 - b) progressi nella preparazione e attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché **le informazioni relative agli elementi di cui alle lettere d), g) e i) in appresso, e possono aggiungere, a seconda dei contenuti e degli obiettivi dei programmi operativi, informazioni relative agli altri elementi:**
- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;
 - b) **se del caso**, i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi;
 - c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
 - d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
 - e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e **per promuovere** la **non** discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
 - f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

- g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;
- j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Lo Stato membro può scegliere alternativamente di comunicare le informazioni di cui sopra nel rapporto sullo stato dei lavori.

4. I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 143, paragrafo **3**.

Articolo 102

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio [...] e il 31 luglio [...], **lo Stato membro** trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:
- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

[...];

- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.
2. Inoltre la trasmissione **effettuata entro il** 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

Articolo 103

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 del **TFUE** comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti.

Valutazione

1. L'autorità di gestione **o lo Stato membro prepara** un piano di valutazione per **uno o più** programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al **[...]** comitato di sorveglianza **entro un anno dall'adozione del programma.**
 2. Entro il 31 dicembre **2021**, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione [...] **nonché** le realizzazioni e i risultati principali ottenuti dal programma, **fornendo osservazioni in merito alle informazioni riportate.**
 3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.
-